

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CANDIDA BUSSOLI

Seduta del 09/02/2026

FATTO

La ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/07/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2024, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- i) il rimborso dell'importo di € 552,00 calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di rete esterna;
- ii) il riconoscimento degli interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- i) la natura *up-front* delle commissioni rete esterna;
- ii) la natura *up-front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria e notifica, in quanto riferite ad attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- iii) la natura *up-front* delle commissioni rete esterna, maturate per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata;
- iv) la natura *up-front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria e notifica, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto.

Eccepisce inoltre che:

- i) le motivazioni della sentenza *Lexitor* non riguardano i costi volti a remunerare terzi per prestazioni interamente eseguite;

- ii) che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22 ha riguardato solo l'art. 11-octies, comma secondo, del Decreto Sostegni-bis e non anche l'art. 6bis, comma terzo, lett. b) del DPR n. 180/1950, il quale esclude ancora la rimborsabilità dei costi up front;
- iii) che la CGUE con sentenza del 09/02/2023 ha superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front, così facendo venir meno l'efficacia vincolante della sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale (cita Tribunale di Castrovillari, sent. n. 332/23).

Afferma di aver comunque rimborsato, in via eccezionale e in ottica di maggior *favor* per la clientela, gli ulteriori importi calcolati secondo il criterio della curva degli interessi e comprensivi di interessi legali, di € 108,62, a titolo di quota non maturata delle *"commissioni di attivazione e spese di istruttoria e di gestione"*, e di € 134,21 a titolo di commissioni rete esterna e del contributo di euro 20,00 versato da parte ricorrente per la presentazione del ricorso.

Pertanto, chiede, in via principale, di respingere il ricorso e, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Il ricorrente chiede il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto, stipulato con l'intermediario in data 18/09/2017.

Il ricorrente deduce in via principale:

- il diritto al rimborso della quota non maturata, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di rete esterna pari ad € 552,00, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Inoltre, chiede:

- il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

A tal riguardo, si fa presente che con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), il Legislatore ha riformulato l'art. 125 sexies TUB che disciplina la fattispecie del rimborso anticipato stabilendo che: *"Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

In tal modo, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva, invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Come è noto, il “vecchio” art. 125 sexies TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro il nuovo art. 125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *“i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), quindi troverà applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”* (cfr. decisione n. 5157/2023).

L'orientamento sopra sintetizzato appare conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*;
- b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*;
- c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In particolare, il Collegio, conformemente ai precedenti dei Collegi territoriali (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 347/2025; Collegio di Torino, decisione n. 591/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 11170/2024) accerta:

- la natura *recurring* delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle spese di

istruttoria e delle commissioni di rete esterna.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 440,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	85
rate residue		35

TAN	▶	5.00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	29.17%
- in proporzione alla quota interessi	9.70%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼	▼				▼	
	commissioni di gestione (recurring)	€ 1,555.23	€ 453.61	€ 150.89		€ 454.47	-€ 0.86
	spese di istruttoria (recurring)	€ 480.00	€ 140.00	€ 46.57		€ 46.62	€ 93.38
	commissioni di attivazione (recurring)	€ 634.16	€ 184.96	€ 61.53		€ 61.60	€ 123.36
	commissione rete esterna (recurring)	€ 1,152.00	€ 336.00	€ 111.77		€ 111.90	€ 224.10
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 440
interessi legali	1

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 440,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE